

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 669

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri

(AMATO)

**e dal Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie
e per gli affari regionali**

(COSTA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 OTTOBRE 1992

Disposizioni in materia di attuazione di direttive comunitarie
relative al Mercato interno

INDICE

Relazione	Pag.	4
Disegno di legge:		
Articolo 1 - Delega al Governo per l'attuazione delle direttive comunitarie relative al Mercato interno	»	7
Articolo 2 - Criteri e principi direttivi generali della delega legislativa	»	7
Articolo 3 - Attuazione di direttive comunitarie in via regolamentare	»	9
Articolo 4 - Attuazione di direttive comunitarie in via amministrativa	»	10
Articolo 5 - Accelerazione di procedure	»	10
Articolo 6 - Apparecchiature terminali di telecomunicazioni	»	10
Articolo 7 - Tutela giuridica dei programmi per elaboratori: criteri di delega	»	11
Articolo 8 - Vigilanza su base consolidata degli enti creditizi: criteri di delega	»	11
Articolo 9 - Acquisizione e detenzione armi: criteri di delega	»	12
Articolo 10 - Società: criteri di delega	»	14
Articolo 11 - Appalti di cui alla direttiva 90/531/CEE ..	»	15
Articolo 12 - Strumenti per pesare non automatici: criteri di delega	»	16
Articolo 13 - Distribuzione all'ingrosso dei medicinali per uso umano: criteri di delega	»	16
Articolo 14 - Classificazione dei medicinali per uso umano: criteri di delega	»	17
Articolo 15 - Etichettatura dei medicinali per uso umano: criteri di delega	»	18
Articolo 16 - Pubblicità dei medicinali per uso umano: criteri di delega	»	18

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Articolo 17 - Controlli veterinari: criteri di delega	Pag.	19
Articolo 18 - Produzione e commercializzazione di prodotti a base di carne: criteri di delega	»	20
Articolo 19 - Animali di razza: criteri di delega	»	21
Articolo 20 - Piante ornamentali: criteri di delega	»	21
Articolo 21 - Organismi nocivi ai vegetali: criteri di delega	»	22
Articolo 22 - Zuccheri	»	22
Articolo 23 - Birra	»	23
Articolo 24 - Soppressione dei controlli alle frontiere intracomunitarie	»	24
Allegato A - Elenco delle direttive oggetto della delega legislativa	»	25
Allegato B - Elenco delle direttive oggetto della delega legislativa per le quali si richiede il parere delle Commissioni parlamentari permanenti competenti per materia sugli schemi dei relativi decreti legislativi	»	27
Allegato C - Elenco delle direttive da attuare in via regolamentare	»	28
Allegato D - Elenco delle direttive da attuare in via amministrativa	»	30

ONOREVOLI SENATORI. - Com'è noto il 1° gennaio 1993 entrerà in funzione il Mercato interno, in ordine al quale il «Libro bianco» prevede l'attuazione nel nostro Paese di una serie piuttosto cospicua di direttive comunitarie. Negli ultimi anni, sulla base della legge 9 marzo 1989, n. 86 (cosiddetta «legge La Pergola»), la trasposizione di tutte le direttive comunitarie è avvenuta attraverso la legge comunitaria. Questa prevede una procedura di una certa complessità, sviluppando sia una delega legislativa sulla scorta della quale vengono emanati decreti legislativi di trasposizione, sia autorizzando regolamenti o atti amministrativi.

La scadenza, ormai molto ravvicinata, del termine del 31 dicembre 1992 per la definizione delle operazioni di recepimento delle direttive, impone la individuazione di meccanismi semplici e celeri di trasposizione, al fine di evitare che il Paese venga a trovarsi in una delicatissima situazione di inadempimento nei confronti dell'ordinamento comunitario. La lentezza e la complessità dell'*iter* di approvazione e di attuazione della legge comunitaria 1991 sconsigliano, infatti, di attenersi in modo pedissequo al sistema impostato dalla «legge La Pergola».

D'altro canto è parso opportuno, pur nella ristrettezza temporale, evitare di allontanarsi troppo dall'impianto di tale disciplina (la quale, come è noto, prevede, a seconda della rilevanza delle direttive e nel rispetto del principio della riserva di legge, che la trasposizione venga disposta con gli strumenti del decreto legislativo, del regolamento e del provvedimento amministrativo), che, seppur potrà essere perfezionata, non deve però risultare stravolta.

Si è dunque scelto di restare, anche limitatamente alle direttive per l'attuazione del Mercato interno, nell'ambito degli stru-

menti procedurali previsti dalla «legge La Pergola», prevedendo però un disegno di legge apposito, con procedure accelerate in misura tale da rispettare il termine del 31 dicembre, per il recepimento di quelle di tali direttive che non siano già state ricomprese nella legge comunitaria per il 1991.

In un secondo tempo, peraltro alquanto ravvicinato, verrà presentato il disegno di legge comunitaria 1992, nel quale verranno previsti i congegni di trasposizione delle direttive non ricomprese tra quelle relative all'entrata in funzione del Mercato unico.

Il disegno di legge in esame è composto da ventiquattro articoli.

Con l'articolo 1 si conferisce delega al Governo per l'adozione delle sole direttive comunitarie afferenti il Mercato interno che non siano già state ricomprese nella legge comunitaria per il 1991; tenuta presente l'assoluta urgenza di provvedere, viene fissata la data del 31 dicembre 1992 (anziché il consueto termine di dodici mesi) per l'emanazione dei decreti legislativi.

L'urgenza ha consigliato anche di prevedere, per la maggior parte dei casi, che i decreti legislativi traspositivi delle direttive (specificate nell'allegato A) seguano la normale procedura prevista dall'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (che, come è noto, non impone l'acquisizione del parere delle Commissioni parlamentari sugli schemi di provvedimento legislativo).

Per gli schemi di decreti legislativi di attuazione delle direttive dagli aspetti più delicati e significativi, che, in quanto tali, postulano un'espressa attenzione del Parlamento, si è invece stabilita (al comma 3) l'obbligatorietà dell'acquisizione del detto parere.

Gli evidenziati motivi di urgenza hanno peraltro indotto a prevedere termini ridotti

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

per gli adempimenti delle competenti Commissioni parlamentari, anche con riguardo ai provvedimenti predisposti nell'ambito della legge 19 febbraio 1992, n. 142 (legge comunitaria 1991), sempre per poter rispettare il termine del 31 dicembre 1992.

L'articolo 2 indica i criteri ed i principi direttivi generali della delega legislativa, che sono gli stessi precisati dalle precedenti leggi comunitarie. Si è ritenuto solo di innalzare (da 100 a 200 milioni) l'importo massimo delle ammende da stabilirsi per le fattispecie di inosservanza delle disposizioni dei decreti legislativi.

L'articolo 3 concerne - sempre secondo il sistema impostato dalla «legge La Pergola» - l'attuazione delle direttive di cui trattasi attraverso lo strumento del regolamento.

Anche in questo caso, l'urgenza del termine del 31 dicembre per l'emanazione dei regolamenti ha richiesto di snellire ed accelerare per quanto possibile la procedura.

In particolare, non essendosi operato alcun richiamo alla disciplina della «legge La Pergola», si è implicitamente disposto che sugli schemi di regolamento non venga acquisito il parere delle Commissioni parlamentari; si è poi espressamente previsto che gli stessi non vadano sottoposti al parere del Consiglio di Stato e che dallo stesso si prescindano, limitatamente all'attuazione del Mercato interno, anche ove previsto per provvedimenti in attuazione della legge comunitaria 1991, ma non espresso entro il 30 novembre 1992 (articolo 5).

L'esigenza di garantire, comunque, la legittimità dei provvedimenti regolamentari ha, invece, indotto a confermare (attraverso il richiamo dell'articolo 17 della legge n. 400 del 1988) l'obbligatorietà del controllo della Corte dei conti sui relativi decreti presidenziali.

L'articolo 4 concerne l'attuazione delle direttive in via amministrativa. Pure in questo caso si è inteso rispettare la generale impostazione sinora seguita nel settore, solo fissandosi, anche per i provvedimenti ministeriali, il termine del 31 dicembre 1992; si è anche previsto l'obbligo della

comunicazione degli stessi al Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie e per gli affari regionali, al fine di agevolare la funzione di coordinamento a questi affidata.

Gli articoli 6 e seguenti contengono i criteri specifici ai vari settori: telecomunicazioni (articolo 6); programmi per elaboratori (articolo 7); enti creditizi (articolo 8); armi (articolo 9); società (articolo 10); strumenti di pesature (articolo 12); sanità (dall'articolo 13 all'articolo 16); veterinaria (articoli 17 e 18); agricoltura (dall'articolo 19 all'articolo 21). Per quest'ultimo settore sono altresì previsti elementi di normazione diretta in materia di disciplina dello zucchero, per eseguire o prevenire sentenze di condanna della Corte di giustizia della Comunità (articolo 22).

L'articolo 11 riguarda gli appalti relativi ai cosiddetti settori esclusi e dà attuazione alla direttiva 92/13/CEE. Il comma 1 non richiede commento. Il comma 2 introduce nell'ordinamento italiano la indicazione contenuta nell'articolo 2, paragrafo 7, della direttiva. Il comma 3 scioglie l'opzione di cui all'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva. Il comma 4 individua, seppur in via provvisoria (per il primo quadriennio), gli attestatori previsti dal capitolo 2 della direttiva; poichè questa richiede «qualifiche ed esperienze professionali pertinenti» è parso doveroso reperire gli attestatori all'interno del massimo organo consultivo esistente in materia nel nostro Paese. Il comma 5 consentirà di introdurre qualche norma integrativa di quelle contenute nei precedenti commi, secondo i criteri generali posti dall'articolo 2.

L'articolo 23 contiene modifiche alla disciplina della birra in attuazione di una decisione della Corte di giustizia delle Comunità europee.

Infine, l'articolo 24 prevede l'abolizione, dal 1° gennaio 1993, dei controlli sulle merci in transito alle frontiere intracomunitarie.

L'articolo intende fornire attraverso una normazione diretta l'unico mezzo legislativo capace di garantire l'apertura delle frontiere intracomunitarie come richiesto

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

dall'articolo 8A del Trattato istitutivo della CEE, introdotto dall'Atto unico europeo del 1986, e come sostenuto dalla giurisprudenza della Corte di giustizia della Comunità sull'illegittimità di vari controlli su merci che dovrebbero circolare secondo norme già armonizzate.

La Commissione, per parte sua, ha già avviato una procedura contenziosa nei confronti degli Stati membri, preludio di una vera e propria procedura di infrazione secondo l'articolo 169 del Trattato diretta contro gli Stati membri ritardatari.

La molteplicità delle merci che attraversano le frontiere intracomunitarie e dei rispettivi regimi di controllo - anche in vista della normativa armonizzatrice comunitaria che sarà adottata da qui a dicembre - rende impossibile individuare caso per caso le singole fonti normative nazionali.

Appare dunque preferibile fissare in via generale il principio della soppressione dei controlli esistenti. Sarà cura delle ammi-

ministrazioni competenti precisare in via amministrativa le modifiche da introdurre nelle pratiche attualmente in vigore. La disciplina del Mercato interno implica che l'attraversamento di una frontiera intracomunitaria non deve costituire il fatto generatore del controllo nè discriminare tra prodotti nazionali e prodotti provenienti da altri Stati membri.

Non si è ritenuto infine possibile aggiungere le persone alle merci come oggetto dei sopprimendi controlli di frontiera intracomunitaria perchè in questa materia tutto dipende dalla ratifica delle convenzioni intergovernative, specialmente quelle concernenti l'elaborazione automatica dei dati personali, il pagamento delle obbligazioni alimentari, il diritto d'asilo, la doppia imposizione, la trasmissione dei procedimenti repressivi, e quella delle richieste di estradizione.

Per ognuna di queste convenzioni non si può quindi che attendere la rispettiva legge di ratifica.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Delega al Governo per l'attuazione delle direttive comunitarie relative al Mercato interno)

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro il 31 dicembre 1992, decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive delle Comunità europee comprese negli elenchi di cui agli allegati *A* e *B* della presente legge.

2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie e per gli affari regionali congiuntamente ai Ministri con competenza istituzionale prevalente per la materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia e del tesoro, qualora non proponenti.

3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato *B* della presente legge sono trasmessi alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica per l'acquisizione, entro venti giorni dalla data di trasmissione, del parere delle Commissioni permanenti competenti per materia. Decorso tale termine, i decreti sono comunque emanati.

Art. 2.

(Criteri e principi direttivi generali della delega legislativa)

1. In aggiunta agli specifici criteri e principi direttivi contenuti nelle direttive da attuare ed a quelli indicati in altre disposizioni della presente legge, i decreti legislativi di cui all'articolo 1 saranno

informati ai seguenti principi e criteri generali:

a) le amministrazioni direttamente interessate provvederanno all'attuazione dei decreti legislativi con le ordinarie strutture amministrative;

b) nelle materie di competenza delle regioni a statuto speciale e ordinario e delle province autonome di Trento e di Bolzano saranno osservati l'articolo 9 della legge 9 marzo 1989, n. 86, e l'articolo 6, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

c) per evitare disarmonie con le discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla normativa da attuare, saranno introdotte le occorrenti modifiche o integrazioni alle discipline stesse;

d) saranno previste, ove necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, salve le norme penali vigenti, norme contenenti le sanzioni penali e amministrative per le infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi, nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a lire 200 milioni e dell'arresto fino a tre anni, da comminare in via alternativa o congiunta, e della sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma fino a lire 200 milioni; le sanzioni penali saranno previste solo nei casi in cui le infrazioni alle norme di attuazione delle direttive ledano interessi generali dell'ordinamento interno, individuati in base ai criteri ispiratori degli articoli 34 e 35 della legge 24 novembre 1981, n. 689; la pena dell'ammenda sarà comminata per le infrazioni formali; la pena dell'arresto e dell'ammenda per le infrazioni che espongono a pericolo grave o a danno l'interesse protetto;

e) eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardino l'attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali potranno essere previste nei soli limiti per l'adempimento degli obblighi di attuazione delle direttive; alla relativa copertura, in quanto non sia possibile far fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, si provvederà a norma degli articoli 5 e 21 della legge 16 aprile

1987, n. 183, osservando altresì il disposto dell'articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 7 della legge 23 agosto 1988, n. 362;

f) i decreti legislativi assicureranno in ogni caso che, nelle materie trattate dalle direttive da attuare, la disciplina disposta sia pienamente conforme alle prescrizioni delle direttive medesime, tenuto anche conto delle eventuali modificazioni intervenute entro il termine della delega.

Art. 3.

*(Attuazione di direttive comunitarie
in via regolamentare)*

1. Il Governo è autorizzato ad attuare in via regolamentare le direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato C della presente legge.

2. I regolamenti di cui al comma 1 sono emanati, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie e per gli affari regionali, da lui delegato, entro il 31 dicembre 1992, secondo le procedure indicate dall'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, omesso il parere del Consiglio di Stato.

3. Con l'entrata in vigore del regolamento di attuazione della direttiva 91/368/CEE del Consiglio, del 20 giugno 1991, sono abrogate:

a) con decorrenza dal 31 dicembre 1994, le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 1982, n. 673, relative agli articoli 2 e 3 della direttiva 73/361/CEE del Consiglio, del 19 novembre 1973, modificata dalla direttiva 76/434/CEE della Commissione, del 13 aprile 1976;

b) con decorrenza dal 31 dicembre 1995, le seguenti disposizioni emanate in attuazione di direttive comunitarie:

1) decreto ministeriale 28 novembre 1987, n. 593, relativo alle strutture di protezione in caso di ribaltamento (ROPS) di determinate macchine per cantiere;

2) decreto ministeriale 28 novembre

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

1987, n. 594, relativo alle strutture di protezione in caso di caduta oggetti (FOPS) di determinate macchine per cantiere;

3) decreto legislativo 10 settembre 1991, n. 304, relativo ai carrelli semoventi per movimentazione.

Art. 4.

*(Attuazione di direttive comunitarie
in via amministrativa)*

1. Le direttive da attuare in via amministrativa sono comprese nell'elenco di cui all'allegato D della presente legge.

2. I relativi provvedimenti sono emanati entro il 31 dicembre 1992 e comunicati immediatamente in copia integrale al Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie e per gli affari regionali.

Art. 5.

(Accelerazione di procedure)

1. Nell'articolo 1, comma 3, della legge 19 febbraio 1992, n. 142, le parole: «sessanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «venti giorni». Decorso il 30 novembre 1992, i regolamenti di cui all'articolo 3 della predetta legge, necessari per l'attuazione del Mercato interno, sono emanati anche in mancanza del parere del Consiglio di Stato.

Art. 6.

*(Apparecchiature terminali
di telecomunicazioni)*

1. La direttiva 91/263/CEE del Consiglio, del 29 aprile 1991, che abroga, con effetto dal 6 novembre 1992, la direttiva 86/361/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1986, recepita nell'ordinamento ai sensi dell'articolo 14 della legge 16 aprile 1987, n. 183, è attuata con regolamento emanato dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

2. Per il caso di inosservanza delle disposizioni contenute nel regolamento di cui al comma 1 possono essere stabilite nel regolamento stesso, oltre a sanzioni amministrative nell'ambito dei criteri fissati dall'articolo 2 della presente legge, misure cautelari e di confisca nelle ipotesi previste dall'articolo 3, paragrafi 2 e 3, dall'articolo 8, paragrafo 1, e dall'articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 91/263/CEE.

Art. 7.

*(Tutela giuridica dei programmi
per elaboratori: criteri di delega)*

1. L'attuazione della direttiva 91/250/CEE del Consiglio, del 14 maggio 1991, deve avvenire nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) potrà essere prevista la nullità di contratti conclusi in violazione di disposizioni attuative della predetta direttiva;

b) alla Società italiana degli autori ed editori sarà affidata la tenuta, anche mediante mezzi informatici, di un registro pubblico relativo ai programmi per elaboratore;

c) saranno previste la facoltatività ed onerosità del deposito dei programmi per elaboratore;

d) sarà previsto che la duplicazione anche parziale a fini di lucro di programmi per elaboratore, nonché l'importazione, la commercializzazione anche mediante locazione e la detenzione per la commercializzazione dei programmi abusivamente duplicati costituiscano delitto punibile anche con la reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa da lire un milione a lire dieci milioni; le stesse pene saranno previste per la rimozione o elusione arbitraria dei dispositivi di protezione di un programma per elaboratore.

Art. 8.

*(Vigilanza su base consolidata
degli enti creditizi: criteri di delega)*

1. L'attuazione della direttiva 92/30/CEE del Consiglio, del 6 aprile 1992, dovrà

avvenire nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) la vigilanza su base consolidata degli enti, società ed imprese di cui all'articolo 1 della predetta direttiva sarà disciplinata in conformità con la normativa comunitaria, anche ai fini dell'esercizio dell'attività ispettiva e della produzione di normative di settore;

b) le sanzioni, anche penali, previste dalla legislazione vigente in materia di vigilanza su base consolidata saranno estese, salvo aggravanti, alle violazioni delle disposizioni da emanarsi in attuazione della predetta direttiva;

c) potrà essere definita, per disciplinarne la vigilanza su base consolidata ed anche ai fini dell'attuazione dell'articolo 5, paragrafo 4, della predetta direttiva, la nozione di «gruppo creditizio»;

d) saranno individuate le autorità competenti a coordinare con le omologhe autorità di altri Stati membri o Paesi terzi le attività di vigilanza su enti, società, imprese e gruppi di cui alle lettere a), b), e c), i quali operino in più Stati membri od in Paesi terzi;

e) sarà previsto che il recepimento o l'armonizzazione di norme tecniche nella materia di cui alla direttiva predetta abbiano luogo mediante provvedimenti adottati, nell'esercizio dei poteri rispettivamente loro attribuiti dalla legge, dal Ministero del tesoro o dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio o dalla Banca d'Italia.

2. Ai fini dell'esercizio della delega, restano ferme le disposizioni contenute nella legge 30 luglio 1990, n. 218, e successive modificazioni, e nel decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, per quanto compatibili con la direttiva 92/30/CEE; a tali disposizioni saranno apportati eventuali aggiustamenti volti ad evitare duplicazioni nei controlli.

Art. 9.

*(Acquisizione e detenzione di armi:
criteri di delega)*

1. L'attuazione della direttiva 91/477/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1991, deve

avvenire nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) istituire la «carta europea d'arma da fuoco», quale documento personale in cui sono indicati i dati identificativi delle armi comuni da sparo, comprese quelle da caccia e quelle per uso sportivo, nonché gli estremi delle prescritte autorizzazioni, nulla osta o licenze, di cui il titolare sia in possesso in conformità alle disposizioni di legge o regolamentari in vigore;

b) prevedere che il rilascio delle autorizzazioni, nulla osta, licenze in materia di armi a favore di cittadini comunitari avvenga alle condizioni previste per i cittadini italiani, ed a quelle di cui ai criteri indicati dalle lettere c) e d);

c) subordinare l'autorizzazione per l'acquisto di armi comuni da sparo a favore di cittadini comunitari anche al preventivo accordo dello Stato di residenza;

d) prevedere che il rilascio delle licenze per il trasferimento e per il transito nello Stato, nonché di quelle per il trasferimento verso un altro Stato membro delle Comunità europee di armi comuni da sparo, avvenga con l'osservanza anche delle modalità previste dall'articolo 11, paragrafo 2, della direttiva, con esclusione della possibilità di concedere le autorizzazioni di cui al paragrafo 3 dello stesso articolo e al paragrafo 1 dell'articolo 12 della direttiva medesima;

e) stabilire che il trasferimento o il transito temporaneo nel territorio nazionale e il trasferimento verso un altro Stato membro delle Comunità europee di armi da caccia o sportive per l'esercizio della caccia o per la partecipazione a competizioni sportive, possano essere consentiti anche senza preventiva autorizzazione nei casi e alle condizioni previsti dall'articolo 12, paragrafo 2, della direttiva, prevedendo, a tal fine, l'adeguamento delle disposizioni adottate a norma degli articoli 15 e 16 della legge 18 aprile 1975, n. 110;

f) prevedere che, salve le norme penali vigenti, l'inosservanza delle disposizioni contenute nel decreto legislativo e nelle relative disposizioni di attuazione sia punita

con la reclusione di durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni.

2. Le disposizioni di esecuzione del decreto legislativo, comprese quelle relative alle modalità di rilascio, aggiornamento e tenuta della carta europea d'arma da fuoco, e quelle per il conseguente adeguamento di disposizioni di attuazione o regolamentari vigenti, sono stabilite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia e delle finanze. Le disposizioni di esecuzione relative allo scambio di informazioni fra le competenti autorità degli Stati membri delle Comunità europee e gli organi dell'Amministrazione della pubblica sicurezza sono stabilite con decreto del Ministro dell'interno.

3. Al primo periodo del sesto comma dell'articolo 10 della legge 18 aprile 1975, n. 110, come sostituito dall'articolo 12, comma 8, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, sono aggiunte, in fine, le parole: «e di sei per le armi di uso sportivo».

Art. 10.

(Società: criteri di delega)

1. L'attuazione della direttiva 90/604/CEE del Consiglio, dell'8 novembre 1990, deve avvenire nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) elevare gli importi previsti nell'articolo 2435-bis, lettere a) e b), del codice civile entro i limiti di cui all'articolo 11 della quarta direttiva 78/660/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1978, come modificato dall'articolo 1 della direttiva 90/604/CEE;

b) disporre che le società le quali si avvalgano dell'esenzione dall'obbligo sancito nell'articolo 2427, primo comma, numero 2), del codice civile, prevista dall'articolo 2435-bis del codice civile, devono iscrivere l'ammortamento e le svalutazioni, con segno negativo, nelle voci B I e B II dello stato patrimoniale;

c) consentire alle società indicate nel-

l'articolo 2435-bis del codice civile di redigere la nota integrativa in forma abbreviata nei limiti degli esoneri previsti dall'articolo 44 della direttiva 78/660/CEE, come sostituito dall'articolo 5 della direttiva 90/604/CEE;

d) prevedere che le società indicate nell'articolo 2435-bis del codice civile forniscano nella nota integrativa le notizie richieste dall'articolo 2428, secondo comma, numeri 3) e 4), del codice civile qualora si eserciti l'opzione prevista dall'articolo 46 della direttiva 78/660/CEE, come modificato dall'articolo 6 della direttiva 90/604/CEE;

e) prevedere l'inserimento nella nota integrativa delle informazioni previste dall'articolo 2427, primo comma, numero 6), del codice civile in forma globale per tutte le voci interessate;

f) consentire a tutte le società di pubblicare il bilancio d'esercizio e il bilancio consolidato, oltre che in lire, anche in ECU.

Art. 11.

(Appalti di cui alla direttiva 90/531/CEE)

1. Gli articoli 12 e 13 della legge 19 febbraio 1992, n. 142, si applicano dal 1993 anche alle procedure di appalto degli enti di cui alla direttiva 90/531/CEE del Consiglio, del 17 settembre 1990.

2. Nelle procedure di cui al comma 1, è risarcibile il danno per costi di preparazione di una offerta e di partecipazione ad una gara cagionato da violazione di norme comunitarie in materia di appalti o di disposizioni statali o regionali che ad esse hanno dato attuazione; l'impresa richiedente il risarcimento ha l'onere di provare soltanto l'ammontare dei costi, i fatti dai quali risulta la violazione delle predette norme o disposizioni e che, in assenza della violazione, avrebbe concretamente potuto ottenere l'aggiudicazione.

3. La lettera c) dell'articolo 2, paragrafo 1, primo comma, della direttiva 92/13/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1992, non si applica.

4. L'attestazione di cui al capitolo 2 della direttiva 92/13/CEE è rilasciata, fino alla scadenza del quadriennio previsto dall'articolo 12, paragrafo 1, della medesima direttiva, da una commissione composta da persone che fanno o hanno fatto parte del Consiglio superiore dei lavori pubblici. La commissione è formata da un componente legale, che la presiede, un componente tecnico e un componente amministrativo nominati annualmente con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, senza oneri per il bilancio dello Stato, ed è indipendente da qualsiasi autorità statale, regionale o locale.

5. Il decreto legislativo di cui all'articolo 14 della legge 19 febbraio 1992, n. 142, può recare anche ulteriori disposizioni per l'attuazione della predetta direttiva 92/13/CEE.

Art. 12.

*(Strumenti per pesare non automatici:
criteri di delega)*

1. L'attuazione della direttiva 90/384/CEE del Consiglio, del 20 giugno 1990, deve avvenire nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) le disposizioni vigenti relative a strumenti metrici anche non considerati dalla predetta direttiva saranno, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, rese omogenee a quelle da adottarsi per l'attuazione della direttiva medesima;

b) le disposizioni che occorrono per eliminare gli ostacoli alla libera circolazione intracomunitaria degli strumenti metrici, eccettuate quelle aventi natura e rilevanza tributaria, potranno essere emanate mediante decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

c) le equipollenze ai bolli metrici nazionali di marchi, bolli o contrassegni applicati in altri Stati membri delle Comunità europee saranno determinate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Art. 13.

(Distribuzione all'ingrosso dei medicinali per uso umano: criteri di delega)

1. L'attuazione della direttiva 92/25/CEE del Consiglio, del 31 marzo 1992, deve avvenire nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) saranno indicate le quantità minime dei farmaci che i grossisti devono tenere e saranno previste misure dirette ad assicurare la tempestività delle consegne;

b) sarà adottata una specifica disciplina per il corretto trasporto dei medicinali, con possibilità di rinvio, per le norme tecniche e di dettaglio, a decreti del Ministro della sanità;

c) saranno previste specifiche disposizioni per l'attività dei depositari di medicinali, da sottoporre ad autorizzazione ministeriale;

d) sarà disciplinata la distribuzione dei gas medicinali, in correlazione con nuove disposizioni sulle attività di produzione degli stessi gas, che tengano conto della peculiarità di tali prodotti;

e) le linee direttrici in materia di buona pratica di distribuzione di cui all'articolo 10 della predetta direttiva saranno recepite con decreto del Ministro della sanità.

Art. 14.

(Classificazione dei medicinali per uso umano: criteri di delega)

1. L'attuazione della direttiva 92/26/CEE del Consiglio, del 31 marzo 1992, sarà informata ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) la classificazione in materia di fornitura di medicinali per uso umano dovrà prevedere tutte le categorie enunciate dall'articolo 2 della direttiva, con possibilità di ulteriori distinzioni, compatibili con la disciplina comunitaria;

b) con riferimento a taluni tipi di medicinali vendibili dietro presentazione di

ricetta medica, in relazione alla particolare pericolosità degli stessi, potranno essere stabilite specifiche modalità, sia di compilazione della ricetta, sia di fornitura dei prodotti, per una maggiore tutela della salute pubblica;

c) in relazione alla nuova disciplina, saranno modificate le disposizioni sulla classificazione contenute nell'articolo 19, comma 4, della legge 11 marzo 1988, n. 67.

Art. 15.

(Etichettatura dei medicinali per uso umano: criteri di delega)

1. L'attuazione della direttiva 92/27/CEE del Consiglio, del 31 marzo 1992, sarà informata ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) sarà esclusa la possibilità di riportare sugli stampati diciture diverse da quelle specificate dallo stesso decreto legislativo;

b) sarà previsto che le confezioni contenenti etichetta e fogli illustrativi conformi alla previgente disciplina possano essere mantenute in commercio, ove non ostino specifici motivi di carattere sanitario, fino alla scadenza dei prodotti;

c) sarà confermata la possibilità di apportare modifiche alla disciplina sull'etichettatura e sul foglio illustrativo con le modalità previste dall'articolo 16 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178.

Art. 16.

(Pubblicità dei medicinali per uso umano: criteri di delega)

1. L'attuazione della direttiva 92/28/CEE del Consiglio, del 31 marzo 1992, sulla pubblicità dei medicinali per uso umano sarà informata ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) la pubblicità presso il pubblico, salvo eccezioni tassativamente indicate, dovrà essere preventivamente autorizzata dal Mi-

nistero della sanità, con procedure e modalità che potranno essere differenziate secondo il tipo di messaggio e il mezzo e che terranno conto dell'eventuale ricorso a forme di autodisciplina;

b) saranno stabiliti i casi in cui il messaggio dovrà essere sottoposto, prima dell'autorizzazione, al parere della commissione di esperti prevista dall'articolo 201 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, della quale dovrà essere disciplinata la composizione, con la previsione di un numero di membri non superiore a quindici;

c) sarà confermato il divieto di pubblicità presso il pubblico di medicinali erogati con onere a carico del Servizio sanitario nazionale, fatte salve eventuali campagne di vaccinazioni approvate dal Ministero della sanità;

d) la disciplina della pubblicità presso gli operatori sanitari dovrà contenere norme specifiche sui farmaci vendibili senza presentazione di ricetta medica;

e) dovranno essere stabilite le condizioni per i contributi finanziari delle aziende farmaceutiche a congressi e convegni scientifici attinenti, anche indirettamente, ai medicinali, con previsione di eventuali autorizzazioni e di relative tariffe per le prestazioni rese dal Ministero della sanità, ai sensi dell'articolo 5, comma 12, della legge 29 dicembre 1990, n. 407;

f) saranno indicati i requisiti minimi del servizio scientifico da istituire presso ogni azienda titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali, ai sensi dell'articolo 13 della direttiva;

g) per i casi di infrazione alla disciplina della pubblicità presso il pubblico e presso operatori commerciali saranno previste, oltre a sanzioni di carattere penale, conseguenze amministrative comprendenti, per i medicinali inclusi nel prontuario terapeutico del Servizio sanitario nazionale, la sospensione dal prontuario medesimo per un periodo di tempo da dieci giorni a due anni.

Art. 17.

(Controlli veterinari: criteri di delega)

1. L'attuazione delle direttive 91/412/CEE della Commissione, del 23 luglio 1991, 91/493/CEE del Consiglio, del 22 luglio 1991, 91/628/CEE del Consiglio, del 19 novembre 1991, 91/629/CEE del Consiglio, del 19 novembre 1991, e 91/630/CEE del Consiglio, del 19 novembre 1991, sarà informata ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) stabilire modalità idonee a garantire la salute umana, la sanità e il benessere animale, la salubrità della produzione di origine animale, l'igiene delle strutture zootecniche e dell'ambiente;

b) prevedere, attraverso la loro semplificazione, procedure di vigilanza e sistemi di controllo razionali, efficaci e tempestivi;

c) individuare sistemi di controllo più efficaci per il benessere e la protezione degli animali, misure anche più vigorose e sanzioni amministrative e penali in armonia con le disposizioni vigenti in materia nell'ordinamento interno;

d) individuare, tenuto conto delle funzioni attribuite, criteri e modalità di amministrazione del personale e di riorganizzazione dei servizi pubblici veterinari, sulla base di criteri di perequazione, razionalità ed economicità disponendo ove necessario atti di indirizzo e coordinamento delle regioni.

Art. 18.

(Produzione e commercializzazione di prodotti a base di carne: criteri di delega)

1. L'attuazione della direttiva 92/5/CEE del Consiglio, del 10 febbraio 1992, sarà informata ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere idonee garanzie a tutela della salute;

b) prevedere l'idoneità tecnica delle strutture di produzione;

c) stabilire le modalità di collaborazione dei servizi sanitari e veterinari competenti in base alle leggi regionali ai fini degli accertamenti dell'idoneità degli stabilimenti;

d) prevedere che eventuali norme integrative e di esecuzione siano emanate mediante regolamento o atto amministrativo.

Art. 19.

(Animali di razza: criteri di delega)

1. L'attuazione della direttiva 91/174/CEE del Consiglio, del 25 marzo 1991, deve avvenire nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) migliorare le condizioni di allevamento e di produzione degli animali di razza, attraverso la istituzione di libri genealogici o registri anagrafici;

b) istituire nuovi libri genealogici o nuovi registri anagrafici per specie che si riveleranno di interesse zootecnico;

c) prevedere il riconoscimento delle associazioni di allevatori od enti che tengano i libri genealogici o registri anagrafici;

d) prevedere i criteri di iscrizione o di registrazione degli animali da compagnia nei relativi libri genealogici o registri anagrafici;

e) prevedere i criteri di ammissione alla riproduzione di animali di razza ed all'impiego di sperma, ovuli ed embrioni dei medesimi;

f) prevedere il certificato per la commercializzazione di animali di razza, nonché di sperma, ovuli ed embrioni dei medesimi.

Art. 20.

(Piante ornamentali: criteri di delega)

1. L'attuazione della direttiva 91/682/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1991, deve avvenire nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) individuare presso il Ministero del-

l'agricoltura e delle foreste una autorità unica e centrale responsabile per le prestazioni concernenti la qualità;

b) individuare organismi abilitati responsabili della conservazione del germoplasma con previsione di eventuali tariffe;

c) prevedere un controllo ufficiale, effettuato almeno per sondaggio, destinato ad accertare che siano state rispettate le prescrizioni e le condizioni fissate dalla direttiva stessa;

d) prevedere che i fornitori autorizzati di materiali di moltiplicazione o di piante ornamentali vengano abilitati a garantire che i loro prodotti rispondano alle condizioni prescritte.

Art. 21.

*(Organismi nocivi ai vegetali:
criteri di delega)*

1. L'attuazione della direttiva 91/683/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1991, deve avvenire nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) individuare presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste una autorità fitosanitaria unica e centrale per la protezione dei vegetali al fine del coordinamento e dei contatti relativi alle questioni fitosanitarie;

b) articolare e razionalizzare in ogni regione organicamente i servizi fitosanitari regionali ai fini dell'applicazione delle nuove procedure fitosanitarie nell'ambito del Mercato interno;

c) regolamentare le attività da espletare da parte degli uffici competenti dell'autorità centrale e dei servizi fitosanitari regionali ai fini: del rilascio del «passaporto delle piante»; della libera circolazione dei vegetali; della costituzione delle zone protette; della registrazione dei produttori; dei controlli nei luoghi di produzione e nelle fasi di commercializzazione; della definizione del sistema sanzionatorio per gli inadempimenti.

Art. 22.

(Zucchero)

1. All'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) nel comma 1, le parole: «in quantità superiore a chilogrammi 10» sono sostituite dalle seguenti: «in quantità superiore a chilogrammi 50»; le parole: «dello zucchero, dello zucchero invertito, del glucosio e del levulosio, del melasso ed altre sostanze zuccherine» sono sostituite dalle seguenti: «del saccarosio, escluso lo zucchero a velo, del glucosio e isoglucosio»; le parole: «a madre e tre figlie» sono sostituite dalle seguenti: «a madre e due figlie»;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Delle due figlie, la prima deve essere inviata, a cura del venditore o dello spedizioniere, all'Ufficio per la repressione delle frodi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, competente per territorio. L'invio può avvenire a mezzo di raccomandata o recapito manuale, e deve avvenire non oltre il giorno successivo, non festivo, al rilascio. La seconda figlia accompagna la merce e deve essere consegnata dal trasportatore a chi riceve il prodotto. La madre è trattenuta dal venditore o spedizioniere.»;

c) nei commi 3 e 4, la parola: «speditore» è sostituita dalla seguente: «spedizioniere»;

d) nel comma 7, le parole: «di sostanze zuccherine» sono sostituite dalle seguenti: «dei prodotti sopramenzionati».

Art. 23.

(Birra)

1. La lettera c) del primo comma dell'articolo 4 della legge 16 agosto 1962, n. 1354, è sostituita dalla seguente:

«c) aggiungere alla birra additivi, salvo quelli autorizzati dal Ministero della sanità ai sensi dell'articolo 5, primo comma,

lettera g), e dell'articolo 22 della legge 30 aprile 1962, n. 283;».

2. Il primo comma dell'articolo 19 della legge 16 agosto 1962, n. 1354, è sostituito dal seguente:

«La birra importata dai paesi extracomunitari deve corrispondere alle caratteristiche e ai requisiti stabiliti dalla presente legge».

Art. 24.

*(Soppressione dei controlli
alle frontiere intracomunitarie)*

1. A decorrere dal 1° gennaio 1993, fatte salve le disposizioni emanate in attuazione di norme comunitarie, è abrogata ogni altra disposizione normativa che preveda controlli di merci a causa del loro attraversamento di frontiera intracomunitaria.

ALLEGATO A
(Articolo 1, comma 1)

ELENCO DELLE DIRETTIVE
OGGETTO DELLA DELEGA LEGISLATIVA

- Direttiva 90/384/CEE del Consiglio, del 20 giugno 1990, sull'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri in materia di strumenti per pesare a funzionamento non automatico.
- Direttiva 91/174/CEE del Consiglio, del 25 marzo 1991, relativa alle condizioni zootecniche e genealogiche che disciplinano la commercializzazione degli animali di razza e che modifica le direttive 77/504/CEE e 90/425/CEE.
- Direttiva 91/250/CEE del Consiglio, del 14 maggio 1991, relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore.
- Direttiva 91/412/CEE della Commissione, del 23 luglio 1991, che stabilisce i principi e le direttrici sulle buone prassi di fabbricazione dei medicinali veterinari.
- Direttiva 91/493/CEE del Consiglio, del 22 luglio 1991, che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei prodotti della pesca.
- Direttiva 91/628/CEE del Consiglio, del 19 novembre 1991, relativa alla protezione degli animali durante il trasporto e recante modifica delle direttive 90/425/CEE e 91/496/CEE.
- Direttiva 91/629/CEE del Consiglio, del 19 novembre 1991, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli.
- Direttiva 91/630/CEE del Consiglio, del 19 novembre 1991, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini.
- Direttiva 91/682/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1991, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali e delle piante ornamentali.
- Direttiva 91/683/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1991, che modifica la direttiva 77/93/CEE concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali e ai prodotti vegetali.
- Direttiva 92/5/CEE del Consiglio, del 10 febbraio 1992, che modifica e aggiorna la direttiva 77/99/CEE relativa a problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di prodotti a base di carne e modifica la direttiva 64/433/CEE.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Direttiva 92/25/CEE del Consiglio, del 31 marzo 1992, riguardante la distribuzione all'ingrosso dei medicinali per uso umano.

Direttiva 92/26/CEE del Consiglio, del 31 marzo 1992, concernente la classificazione in materia di fornitura dei medicinali per uso umano.

Direttiva 92/27/CEE del Consiglio, del 31 marzo 1992, concernente l'etichettatura ed il foglietto illustrativo dei medicinali per uso umano.

Direttiva 92/28/CEE del Consiglio, del 31 marzo 1992, concernente la pubblicità dei medicinali per uso umano.

Direttiva 92/30/CEE del Consiglio, del 6 aprile 1992, relativa alla vigilanza su base consolidata degli enti creditizi.

ALLEGATO B
(Articolo 1, commi 1 e 3)

ELENCO DELLE DIRETTIVE OGGETTO DELLA DELEGA LEGISLATIVA PER LE QUALI SI RICHIEDE IL PARERE DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI PERMANENTI COMPETENTI PER MATERIA SUGLI SCHEMI DEI RELATIVI DECRETI LEGISLATIVI

Direttiva 91/477/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1991, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi.

ALLEGATO C
(Articolo 3, comma 1)

ELENCO DELLE DIRETTIVE DA ATTUARE IN VIA REGOLAMENTARE

- Direttiva 91/67/CEE del Consiglio, del 28 gennaio 1991, che stabilisce le norme di polizia sanitaria per la commercializzazione di animali e prodotti d'acquacoltura.
- Direttiva 91/68/CEE del Consiglio, del 28 gennaio 1991, relativa alle condizioni di polizia sanitaria da applicare negli scambi intracomunitari di ovini e caprini.
- Direttiva 91/69/CEE del Consiglio, del 28 gennaio 1991, che modifica la direttiva 72/462/CEE relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali delle specie bovina e suina, di carni fresche o di prodotti a base di carne, in provenienza dai paesi terzi, integrandovi gli animali delle specie ovina e caprina.
- Direttiva 91/263/CEE del Consiglio, del 29 aprile 1991, per il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle apparecchiature per terminali di telecomunicazione, incluso il reciproco riconoscimento delle loro conformità.
- Direttiva 91/368/CEE del Consiglio, del 20 giugno 1991, che modifica la direttiva 89/392/CEE concernente il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine.
- Direttiva 91/492/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei molluschi bivalvi vivi.
- Direttiva 91/494/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1991, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di carni fresche di volatili da cortile.
- Direttiva 91/495/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1990, relativa ai problemi sanitari e di polizia sanitaria in materia di produzione e di commercializzazione di carni di coniglio e di selvaggina d'allevamento.
- Direttiva 91/497/CEE del Consiglio, del 29 luglio 1991, che modifica e codifica la direttiva 64/433/CEE relativa a problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di carni fresche onde estenderla alla produzione ed immissione sul mercato di carni fresche.
- Direttiva 91/498/CEE del Consiglio, del 29 luglio 1991, relativa alla concessione di deroghe temporanee e limitate alle norme sanitarie

XI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI – DOCUMENTI

specifiche della Comunità in materia di produzione e immissione sul mercato di carni fresche.

Direttiva 92/11/CEE del Consiglio, del 3 marzo 1992, che modifica la direttiva 89/396/CEE relativa alle diciture o marche che consentono di identificare la partita alla quale appartiene una derrata alimentare.

ALLEGATO D
(Articolo 4, comma 1)

ELENCO DELLE DIRETTIVE DA ATTUARE IN VIA AMMINISTRATIVA

Direttiva 90/642/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1990, che fissa le percentuali massime di residui di antiparassitari su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli.

Direttiva 91/670/CEE del Consiglio, del 16 dicembre 1991, concernente l'accettazione reciproca delle licenze per l'esercizio di funzioni nel settore dell'aviazione civile.

Direttiva 92/7/CEE del Consiglio, del 10 febbraio 1992, che modifica la direttiva 85/3/CEE relativa ai pesi, alle dimensioni e a certe altre caratteristiche tecniche di taluni veicoli stradali.

Quattordicesima Direttiva 92/8/CEE della Commissione, del 18 febbraio 1992, che adegua al processo tecnico gli allegati III, IV, VI e VII della direttiva 76/768/CEE del Consiglio concernente il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici.